REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **FIRENZE** SEZIONE **8**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**MANZIONE**	**DOMENICO**	**Presidente**
☐	**CALVORI**	**ALBERTO**	**Relatore**
☐	**CIACCI**	**ANTONIO GIOVANNI**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1673/09
  depositato il 06/07/2009
- avverso la sentenza n° 48/10/2008
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

controparte:
LEONI MARIA LUISA
VIA F. GRANACCI 4 50012 BAGNO A RIPOLI FI

difeso da:
FASANO AVV. PIERFRANCESCO PALMERI AVV. ANTONINO
PIAZZA BOTTINI, 1 20131 MILANO MI

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. DEL 11.1.06 IRPEF 2005

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1673/09

UDIENZA DEL

24/03/2011 ore 15:00

SENTENZA

N° 20/8/11

PRONUNCIATA IL:

24.3.2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

31 MAR 2011

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Il Segretario
(Luciana Mannucci)

La Sig.ra Leoni Maria propose ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, formatosi sulla domanda di restituzione dell'imposta Irpef per € 3.743,90 trattenuta in eccesso sulla somma liquidata dal Fondo Pensione per il personale della Banca Commerciale Italiana.
La ricorrente evidenziava che dal 1 marzo 1969 al 31 dicembre 1994 la suddetta Banca aveva trattenuto sulla propria retribuzione imponibile il contributo di partecipazione al Fondo Pensione per il personale dipendente della suddetta banca nella misura del 7,75%.
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31.3.2004, detto Fondo le aveva liquidato le competenze maturate per complessive € 60.151,61, al netto delle ritenute fiscali operate a titolo d'imposta, pari ad € 14.644,12, con applicazione dell'aliquota media del 24,42%.
La ricorrente riteneva che ai sensi dell'art. 17 DPR 917/86 comma 2°, come in vigore fino al 31.12.2000, dall'ammontare complessivo erogato dovevano essere detratti, ai fini della determinazione dell'imponibile tassabile, la parte esente da imposizione fiscale rientrante nei limiti del 4%.
L'Ufficio contestava le argomentazioni della ricorrente sostenendo che le agevolazioni prevista dalla normativa possono essere concesse se l'importo dei contributi a carico del contribuente non eccede il 4%, mentre nel caso di specie il versamento è stato del 7,75%. Inoltre, la documentazione prodotta dalla ricorrente non era probante a dimostrare che i contributi erano stati effettuati dalla stessa dipendente.
La CTP di Firenze, con sentenza n. 48/04/08 del 21.4.2008, depositata il 13 maggio 2008, accolse il ricorso compensando le spese.
Appella l'Ufficio confermando che le certificazioni prodotte dal Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana hanno rilevato l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla ricorrente. Inoltre, la documentazione prodotta dalla contribuente non è risultata assolutamente probante che i contributi siano stati versati dalla stessa, quale dipendente, e non dal Fondo della Banca Commerciale.
Comunque, il disposto dell'art. 17 DPR 917/86 non poteva trovare applicazione.
Chiede la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Parte appellata presenta proprie controdeduzioni contestando le argomentazioni dell'Ufficio sull'erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, DPR 917, come ha chiarito la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 324/2007.
Nel merito ripresenta ampie argomentazioni per dimostrare la fondatezza del rimborso richiesto basato su documenti probatori incontestabili.
Ad avvalorare quanto assunto, l'appellante richiama una serie di decisioni favorevoli di varie CTP e l'accoglimento di analoghe istanze di rimborso da parte di alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Chiede di respingere l'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 28.10.2010 questa CTR , emise un'ordinanza per accertare tramite C.T.U. se e in che misura, da chi e per quali periodi siano stati versati e detratti i contributi previdenziali relativi all'indennità del Fondo Pensioni della Banca Commerciale Italiana.
Il Rag. Tiziano Casprini, dopo aver prestato giuramento di rito in data 25.11.2010, ha depositato in data 10.3.2011 la relazione richiesta e la nota spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla visione dell'ampia documentazione in atti e dalla relazione depositata dal Rag. Tiziano Casprini, appare evidente che i contributi trattenuti dalla Banca Commerciale Italiana per il Fondo Pensioni , almeno sino alla data del 31.12.1994, siano stati totalmente a carico della Sig.ra Leoni Maria.
Infatti, fino al 31.12.1994, l'importo relativo ai contributi obbligatori versati dal lavoratore all'INPS (AGO) è stato rimborsato, a titolo di rivalsa, dalla Banca Comm. Italiana , mentre i

contributi versati al Fondo Pensioni dei dipendenti di detto Istituto, erano totalmente a carico del lavoratore.
Solo a far data del 1 gennaio 1995 le due situazioni si sono invertite: i contributi versati all'INPS erano a carico del lavoratore mentre quelli al Fondo Pensione interno erano a carico della Banca.
Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR 917/86, i contributi versati dalla ricorrente, nel limite del 4%, devono essere detassati, ai fini della determinazione dell'imponibile tassabile, sull'indennità maturata e liquidata dalla Banca Commerciale Italiana il 31.3.2004.
Di questo parere è la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 324/E del 9.11.2007, la quale, in risposta ad uno specifico interpello sull'interpretazione dell'art. 17, comma 2 del TUIR , ha espressamente detto "che le condizioni per la detassazione parziale dell'indennità maturata fino al 31.12.2000 sussistono indipendentemente dal fatto che la contribuzione a carico del lavoratore ecceda o meno la soglia del 4%. Ciò vuol dire che la parte della contribuzione annua detassabile non può in ogni caso superare detta soglia e che l'eventuale quota parte eccedente va ricompresa nella base imponibile".
La Consulenza del professionista incaricato alla C.T.U. è stata liquidata secondo l'art. 7 DPR 27.7.88 n. 352 e il raddoppio della tariffa è stato disposto ex art. 5 L. 319/80 per la complessità della materia.

P.Q.M.

Respinge l'appello con condanna alle spese da parte dell'Ufficio liquidate in complessivi € 600,00.
Inoltre condanna l'Ufficio alle spese del C.T.U. che liquida in € 580,00, oltre alle spese di € 40,24 e CIP ed IVA come per legge.

Firenze, 24 Marzo 2011

IL RELATORE
Alberto Calvoni

IL PRESIDENTE
Domenico Manzione